

ACCORDO CON LA COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA ED I COMUNI INTERESSATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALL'AGGREGAZIONE "POLIZIA LOCALE" ATTUITATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO

Addì _____ del mese di _____ dell'anno duemilasedici presso la sede della Comunità Montana di Valle Sabbia

TRA

- la Comunità Montana di Valle Sabbia rappresentata dal Presidente sig. Giovanmaria Flocchini

E

- il Comune di Villanuova Sul Clisi, rappresentato dal Sindaco sig. Michele Zanardi

PREMESSO

- che l'art. 14, commi da 25 a 31, del D.L. n. 78/10, convertito con legge n. 122/2010, e successivamente modificato e integrato dall'art. 16 del D.L. n. 138/2011, convertito con legge 148/2011, ha introdotto l'obbligo delle gestioni associate per l'esercizio delle funzioni obbligatorie per i comuni di piccole dimensioni;

- che la legge regionale Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" ai commi 3 bis e 4 dell'art. 9 testualmente recita:

"3 bis. I comuni partecipanti ad una comunità montana che stipulino convenzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 16, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, o ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono avvalersi di uffici della comunità montana, anche appositamente istituiti, quali uffici comuni ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei

servizi comunali."

- che l'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che così dispone: "4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";

- che, l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 del personale del Comparto Regioni - Enti Locali prevede che gli Enti Locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possano utilizzare, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, precisando altresì che la relativa disciplina si applica anche nei confronti del personale utilizzato per le funzioni ed i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000;

Ricordato che:

. la Comunità Montana di Valle Sabbia ha approvato la convenzione con deliberazione dell'Assemblea n. 2014 in data 22 dicembre 2011, poi modificata con deliberazioni assembleare n. 2018 in data 26 aprile 2012 e n. 2031 in data 20 dicembre 2012;

. la convenzione all'art. 2 bis prevede che l'attuazione della stessa avvenga "mediante una o più Aggregazioni che si serviranno di uno o più Uffici Comuni costituiti ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011";

. la convenzione è stata approvata dai Consigli Comunali dei comuni interessati;

RICORDATO

- che i comuni di Anfo, Barghe, Bione, Capovalle, Lavenone, Mura, Odolo, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vestone e Villanuova sul Clisi hanno deciso di associarsi per la gestione della "Funzione Polizia Locale" approvando il relativo documento progettuale;

- che tale documento prevede l'utilizzo del personale appartenente ai comuni;
- che l'utilizzo dei dipendenti per l'espletamento delle gestioni associate è previsto dalla citata convenzione quadro;
- che la Comunità Montana di Valle Sabbia - ente capofila della convenzione - al fine di soddisfare le esigenze organizzative dell'Aggregazione ha richiesto l'utilizzo del personale individuato nel documento progettuale;
- che i comuni già aderenti hanno già dato con precedente atti il proprio assenso alla richiesta della Comunità Montana di Valle Sabbia al fine di soddisfare le esigenze organizzative che l'Aggregazione per l'esercizio associato della "Funzione Polizia Locale" si trova ad affrontare, concedendo l'utilizzo del personale interessato;
- che anche il comune di Villanuova sul Clisi, in occasione della adesione alla Aggregazione di Polizia Locale, intende dare il proprio assenso alla richiesta della Comunità Montana di Valle Sabbia al fine di soddisfare le esigenze organizzative che l'Aggregazione per l'esercizio associato della "Funzione Polizia Locale" si trova ad affrontare concedendo l'utilizzo del personale prima richiamato

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2)

Il Comune assegna temporaneamente i sotto indicati dipendenti alla Aggregazione per l'esercizio associato della "Funzione Polizia Locale" con capofila la Comunità Montana di Valla Sabbia:

- Signor FRANCESCO MARINO, nato il 29/10/1985, dipendente a tempo pieno e determinato, Categoria C Posizione Economica 1, assegnato all'Aggregazione per n. 36 ore settimanali dal 01/05/2016

L'assegnazione nel futuro riguarderà anche eventuali altri dipendenti che il comune dovesse adibire alle funzioni di Polizia Locale

Art. 3)

La Comunità Montana di Valle Sabbia - Capofila della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali ed ente responsabile dell'Aggregazione accetta le assegnazioni di cui all'art. 2 inserendo il personale nell'Ufficio Comune di cui all'art. 2 bis della Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi comunali istituito ai sensi dell'art. 30 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e della Legge Regionale n. 19 del 27 giugno 2008, così come modificata dalla L.R. n. 22 del 28 dicembre 2011, precisando che tale personale rimane alle dipendenze dell'Ente che lo ha inserito nella dotazione organica.

Art. 4)

Il datore di lavoro del personale impiegato è individuato nell'Ente di appartenenza, che per gli aspetti strettamente operativo-funzionali in tale veste opera anche tramite il Responsabile dell'Aggregazione. Compete all'ente di appartenenza anche l'applicazione degli istituti afferenti la gestione giuridico-contrattuale del personale (sorveglianza sanitaria, gestione previdenziale, procedimenti disciplinari, anticorruzione e trasparenza) e, in genere, di tutti quelli normativamente facenti capo al datore di lavoro.

Art. 5)

Il trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, compreso il trattamento contributivo e l'eventuale trattamento di missione o trasferta, nonché il trattamento giuridico-normativo del personale utilizzato restano a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 6)

Il pagamento di ogni competenza od onere verrà contabilizzato dall'Ente di appartenenza, con rimborso delle somme da parte della Comunità Montana di Valle Sabbia in modo da permettere la corretta contabilizzazione della spesa.

Art. 7)

L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali è a carico dell'Ente di appartenenza, ma il relativo premio è calcolato sulla base dei premi e della tariffa applicati per le mansioni svolte presso l'Aggregazione. A tal fine il Responsabile dell'Aggregazione provvede a comunicare al comune di appartenenza i dati necessari.

Art. 8)

La timbratura del dipendente verrà effettuata presso l'Ente di appartenenza del dipendente oppure presso l'ente di espletamento della prestazione lavorativa (Comunità Montana o uno dei Comuni appartenenti all'Aggregazione), in ragione della tipologia di impegno giornaliero e dell'organizzazione dei servizi sul territorio. Il Responsabile di servizio /Comandante di P.L. predispone in tal senso un programma generale indicante per ogni dipendente il luogo di timbratura. Il programma di timbratura, che peraltro potrà essere di volta in volta rivisto alla luce delle esigenze operative e di servizio, è comunicato preventivamente al dipendente e al comune di appartenenza. A conclusione di ogni mese i cartellini di timbratura dovranno essere archiviati agli atti dei comuni di appartenenza ed acquisiti in copia da parte dell'Aggregazione.

Art. 9)

Gli spostamenti del personale durante l'orario di lavoro saranno effettuati con gli automezzi adibiti al servizio di polizia locale messi a disposizione dai comuni partecipanti all'aggregazione per l'espletamento dei servizi istituzionali.

Art. 10)

Le eventuali spese derivanti dalla fornitura del servizio mensa saranno sostenute dall'Ente di appartenenza con l'applicazione dei criteri vigenti presso lo stesso sulla base di adeguato prospetto sottoscritto dal Responsabile dell'Aggregazione.

Art. 11)

Il godimento del periodo di ferie da parte del dipendente è autorizzato dal Responsabile di servizio (Comandante di P.L.), che, direttamente o tramite il personale assegnato all'Aggregazione, dovrà prontamente avvisare l'ente di appartenenza di richieste ed autorizzazioni di congedi e permessi assentiti ai dipendenti.

Il godimento del periodo di ferie da parte del Responsabile di servizio (Comandante di P.L.) è autorizzato dal Responsabile dell'aggregazione che, direttamente o tramite il personale assegnato all'Aggregazione, dovrà prontamente avvisare l'ente di appartenenza.

Art. 12)

In caso di malattia, le relative incombenze (acquisizione certificati, avvio visite fiscali, ecc.) verranno espletate dall'ente di appartenenza in qualità di datore di lavoro; il responsabile dell'Aggregazione, direttamente

o tramite il personale assegnato all'Aggregazione, dovrà prontamente avvisare l'ente di appartenenza di assenze e malattie eventualmente comunicate all'Aggregazione dai dipendenti, fermo comunque il dovere dei dipendenti di comunicare le assenze all'ufficio personale dell'ente di appartenenza.

Art. 13)

Ai sensi dell'art. 14 comma 7 del CCNL 22/01/2014 gli oneri per il trattamento accessorio e la produttività del personale sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza; la valutazione delle prestazioni del personale sarà effettuata congiuntamente tra il competente Responsabile dell'ente di appartenenza, il Responsabile dell'Aggregazione ed il Responsabile di servizio/Comandante di P.L. della funzione aggregata, che integrano l'ufficio in relazione alle attività svolte dal personale assegnato all'Aggregazione.

Il lavoro straordinario effettuabile dal personale assegnato all'Aggregazione sarà autorizzato dal responsabile dell'Aggregazione su segnalazione individuale del Responsabile di servizio/Comandante di P.L. Il monte ore massimo assentibile per l'effettuazione di lavoro straordinario in pagamento sarà annualmente quantificato e comunicato ad inizio anno all'Aggregazione da parte di ciascun Ente di appartenenza del personale assegnato, in ragione della quota dei relativi fondi destinabile al servizio di vigilanza.

Art. 14)

La valutazione ai fini retributivi del Responsabile dell'Aggregazione sarà effettuata dal competente organismo istituito presso l'ente di appartenenza, acquisito per quanto di competenza il parere dei competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da un componente designato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione.

Art. 15)

La valutazione ai fini retributivi del Responsabile di Servizio/Comandante di P.L. sarà effettuata con le seguenti modalità:

- a) Per la centrale di committenza, per i comuni obbligati alla gestione associata e per gli altri comuni che hanno optato per la nomina del Responsabile da parte del Presidente della Comunità Montana, la valutazione sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso la Comunità Montana, integrati da un componente indicato dalla Conferenza dei Rappresentanti dell'Aggregazione;

b) Nei restanti casi la valutazione ai fini retributivi del Responsabile sarà effettuata dai competenti organismi istituiti presso il Comune di appartenenza.

Art. 16)

L'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale utilizzato verrà effettuata dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Ente di appartenenza su segnalazione del Responsabile dell'Aggregazione e/o del Responsabile di Servizio/Comandante di P.L., che integrano l'ufficio stesso per i casi riguardanti il personale assegnato all'Aggregazione.

Art. 17)

Ai fini degli obblighi di trasparenza, i dati sulle assenze e le ulteriori informazioni oggetto di pubblicazione telematica riguardanti il personale impiegato dall'Aggregazione, saranno rilevate dall'Ente di appartenenza.

Ai fini degli obblighi in materia di privacy, il conferimento degli atti di incarico di trattamento dati ed i relativi e connessi adempimenti (formazione, istruzioni, notifiche,..) faranno capo all'Ente di appartenenza in qualità di titolare del trattamento.

Art. 18)

Al fine del rispetto dei limiti della spesa del personale, ogni Ente dovrà tenere conto della quota percentuale di propria competenza individuata dal documento progettuale.

Art. 19)

Per quanto riguarda le modalità di inserimento del personale nel conto annuale e nella relativa relazione, si dovranno valutare di volta in volta le istruzioni impartite dal Ministero e dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Art. 20)

Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2017 conformemente a quanto previsto nel documento progettuale dell'Aggregazione relativa alla "Funzione Polizia Locale"

Art. 21)

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per la Comunità Montana di Valle Sabbia _____

Per il Comune di Villanuova Sul Clisi_____